

## REGOLAMENTO D'ESAME

per

### **l'esame di professione di specialista dell'interpretariato e della mediazione interculturale**

del **12 FEB 2015**

(modulare con esame finale)

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se le candidate e i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio dell'attività professionale d'interprete-mediatore/trice interculturale.

### **1.2 Profilo professionale**

#### **1.21 Ambiti di lavoro**

Le/Gli interpreti-mediatori/trici interculturali garantiscono e promuovono la comprensione tra figure professionali e persone immigrate quando non esiste una lingua comune, in particolar modo in situazioni di comunicazione complesse, sia in dialogo negli ambiti formativo, sanitario e sociale, sia presso le autorità amministrative e giudiziarie. Informano sulle strutture e sulle istituzioni come anche sui diversi modi di vivere, e accompagnano le persone nel processo d'integrazione. Collaborano a progetti ed eventi formativi nell'ambito interculturale e assistono i servizi specializzati nei contatti con i gruppi di migranti interessati.

## 1.22 Principali competenze operative professionali

L'attività dell'interpretariato e della mediazione interculturale si basa su conoscenze solide della lingua e del sistema di riferimento socioculturale di uno o più gruppi di migranti da un lato e sulla conoscenza della lingua ufficiale locale e delle strutture e delle realtà svizzere e regionali dall'altro. Le/Gli interpreti-mediatori/trici interculturali sono in grado di muoversi nei due sistemi di riferimento e di metterli in relazione l'uno con l'altro.

Le/Gli interpreti-mediatori/trici interculturali con attestato professionale federale

- si esprimono oralmente nella loro lingua d'interpretariato in modo comprensibile, esatto, differenziato e adeguato ai destinatari;
- si esprimono nella lingua ufficiale locale con un flusso naturale, in modo comprensibile e differenziato. Capiscono testi informativi complessi – orali o scritti – negli ambiti significativi per la loro attività. Svolgono anche compiti scritti riguardanti la loro attività di interprete-mediatore/trice interculturale;
- utilizzano, in modo riflettuto e ponderato, tecniche d'interpretariato consecutivo in vari ambienti professionali e setting. Interpretano in entrambe le direzioni, rimanendo fedeli al senso del discorso e in modo adeguato alla situazione;
- interpretano in dialogo tenendo conto del contesto sociale e culturale delle persone coinvolte nel colloquio;
- interpretano consapevoli dei ruoli anche in situazioni delicate e complesse in ambito formativo, sanitario e sociale, presso le autorità amministrative e giudiziarie, sul posto o per telefono, e applicano tecniche adatte al contesto;
- accompagnano e sostengono persone e famiglie immigrate nel processo d'integrazione, su mandato e in accordo con le figure professionali responsabili;
- conducono e animano gruppi di parola, incontri informativi e formativi nel contesto interculturale;
- collaborano all'elaborazione e all'attuazione di progetti nel contesto interculturale, in particolare nelle relazioni tra i servizi specializzati e i gruppi di migranti interessati. Nei gruppi di progetto, apportano la loro competenza transculturale e le loro conoscenze specifiche rispetto alla situazione della popolazione immigrata;
- si orientano in modo mirato negli ambiti rilevanti per la loro attività d'interprete-mediatore/trice interculturale ed elaborano documentazioni personali e glossari specializzati;
- si preparano agli interventi e prestano attenzione, nella messa in pratica, al fatto che le condizioni per la loro attività siano ottimali e vengano rispettati i principi di etica professionale;
- riflettono sull'esperienza vissuta e la fanno valere per la loro attività interculturale. Riconoscono e combattono i meccanismi nei quali nascono stereotipi, processi di emarginazione e altri fattori che possono intralciare il dialogo;
- aggiornano e sviluppano le loro conoscenze e capacità, e riflettono regolarmente sulla loro pratica professionale.

## 1.23 Esercizio della professione

Le/Gli interpreti-mediatori/trici interculturali lavorano generalmente per un'agenzia d'interpretariato e mediazione interculturale regionale o nazionale. Nell'ambito dei loro mandati, agiscono sotto la propria responsabilità e nel rispetto dei principi dell'etica professionale.

**1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura**

L'interpretariato e la mediazione interculturale permettono alle istituzioni del servizio pubblico di svolgere i loro compiti quando la comprensione linguistica diretta con persone immigrate non è possibile. In tal modo la professione contribuisce al funzionamento regolare delle strutture della società.

L'interpretariato e la mediazione interculturale offrono alle persone immigrate la possibilità d'informarsi sulle strutture, sulle istituzioni e sulla società svizzere e agevolano la loro integrazione.

Permettendo e facilitando la comprensione tra persone di origine diversa e di contesti culturali vari, l'attività d'interprete-mediatore/trice interculturale contribuisce alla coesione di una società multiculturale e all'arricchimento della vita culturale in Svizzera.

**1.3 Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturale INTERPRET.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

**2 ORGANIZZAZIONE**

**2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una Commissione qualità (CQ), composta di almeno 5 membri e nominata dal comitato dell'associazione INTERPRET per un periodo di 4 anni. La rielezione è possibile.

2.12 Il profilo richiesto per i membri della CQ è definito nel regolamento interno.

2.13 La CQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è la/il presidente a decidere.

**2.2 Compiti della CQ Commissione qualità**

2.21 La CQ

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina le esperte e gli esperti, li forma per le loro funzioni e li impiega;

- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica gli attestati di modulo, valuta l'esame e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata della validità degli attestati di modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento e al computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La CQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la CQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- la sede d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie degli attestati di modulo o delle relative attestazioni di equivalenza;

- d) l'indicazione della lingua d'esame (italiano, tedesco o francese);
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS).<sup>1</sup>

### 3.3 Ammissione

#### 3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, o di una qualifica equivalente;
- b) è in possesso del certificato INTERPRET d'interprete interculturale;
- c) è in possesso di un attestato comprovante le sue competenze nella lingua ufficiale locale;
- d) può attestare almeno 500 ore di pratica nell'interpretariato e nella mediazione interculturale, delle quali almeno 100 nell'ambito di competenza A e almeno 50 nell'ambito di competenza B (v. punto 3.32);
- e) è in possesso degli attestati di modulo richiesti (v. punto 3.32) o delle relative attestazioni di equivalenza;
- f) dimostra di aver seguito in gruppo, almeno 26 ore di riflessione sulla pratica, di cui almeno 18 di supervisione;
- g) dimostra di aver seguito almeno 26 ore di formazione continua rilevante per la professione.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro d'esame scritto completo.

#### 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere inoltrati i seguenti attestati di modulo.

- a) Almeno un modulo tra quelli dell'ambito di competenza A (interpretariato interculturale):
  - M3: Interpretariato per telefono
  - M4: Interpretariato presso le autorità amministrative e giudiziarie
  - M5: Interpretariato nell'ambito della salute mentale
- b) Almeno un modulo tra quelli dell'ambito di competenza B (mediazione interculturale):
  - M6: Accompagnare persone nel processo d'integrazione
  - M7: Animare gruppi di parola nel contesto interculturale
  - M8: Animare incontri informativi e formativi nel contesto interculturale
  - M9: Collaborare a progetti nel contesto interculturale
- c) Almeno un modulo supplementare scelto tra quelli dell'ambito A o B
- d) Il modulo finale:
  - M10: Agire nella consapevolezza dei ruoli in diversi setting

I contenuti e i requisiti dei singoli moduli (incluse le esigenze per la verifica delle competenze) sono definiti nei descrittivi di modulo dell'organo responsabile. Essi sono elencati negli allegati alle direttive.

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La CA o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla candidata o al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 3.4 Spese**
- 3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di un attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico delle candidate e dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Alle candidate e ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla CQ, caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidate e candidati adempiono alle condizioni d'ammissione, o almeno ogni due anni.
- 4.12 Le candidate e i candidati possono essere esaminate/i in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le candidate e i candidati sono convocate/i almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che la candidata o il candidato è autorizzata/o ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco delle esperte e degli esperti.
- 4.14 Le richieste di riconsiliazione delle esperte e degli esperti opportunamente motivate, devono essere presentate alla CQ al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La CQ adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 Le candidate e i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame.

- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.  
Sono considerati motivi validi:
- a. maternità;
  - b. malattia e infortunio;
  - c. lutto nella cerchia ristretta;
  - d. servizio militare, civile o protezione civile imprevisto.
- 4.23 La candidata e il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla CQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 Le candidate e i candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano attestati di modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la CQ non sono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare le esperte e gli esperti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla CQ. La candidata o il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la CQ non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, esperte ed esperti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due esperte o esperti che determinano la valutazione di comune accordo.
- 4.43 Almeno due esperte o esperti presenziano agli esami orali, prendono appunti sul colloquio d'esame e sullo svolgimento generale dell'esame, valutano le prestazioni e determinano la valutazione di comune accordo.
- 4.44 Nella parte d'esame 4 „Esame pratico: interpretariato in trialogo” viene fatta una registrazione audio, la quale serve posteriormente a un'esperta o a un esperto di lingue a valutarne esclusivamente la completezza, l'esattezza e la precisione della restituzione linguistica.
- 4.45 Le esperte e gli esperti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva**
- 4.51 La CQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.



- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lei o da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

## 5 ESAME FINALE

### 5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame finale è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Volume/durata
1 Lavoro d'esame	scritto	lunghezza di 5-10 pagine presentato prima dell'esame
2 Presentazione del lavoro d'esame e colloquio professionale	orale	40 min.
3 Colloquio professionale sul comportamento in situazioni complesse	orale	30 min.
4 Esame pratico: Interpretariato in dialogo	pratico	40 min. (inclusi 10 min. di preparazione)
Totale		110 min.

Il lavoro d'esame scritto comprende la presentazione e la valutazione di un intervento pratico esigente nell'ambito dell'interpretariato o della mediazione interculturale e deve essere consegnato (in formato cartaceo ed elettronico) almeno 15 giorni prima dell'esame orale.

La presentazione del lavoro d'esame scritto di fronte al team di esperte o esperti dura al massimo 10 minuti. Il colloquio che segue si riferisce al contenuto del lavoro d'esame scritto ma può anche distanziarsene e riguardare il resto della pratica professionale della candidata o del candidato.

Il colloquio professionale ha come obiettivo la verifica puntuale del profilo di competenza della candidata o del candidato ponendo l'accento sui principi di etica professionale che guidano l'azione.

Nell'esame pratico sono verificate le competenze linguistiche e quelle d'interpretariato in una simulazione vicina alla realtà. A tal fine viene effettuata una registrazione audio. (vedi cifra 4.44)

### 5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La CQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).



- 5.22 La CQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6 VALUTAZIONE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa mediante il giudizio "esame superato" o "esame non superato".

### **6.2 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.21 L'esame finale è superato se tutte e quattro le parti d'esame sono valutate con "esame superato".
- 6.22 L'esame non è superato se la candidata o il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) non si presenta all'esame o a una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.23 La CQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.24 La CQ rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) gli attestati di modulo o le attestazioni di equivalenza richiesti;
  - b) la valutazione delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame;
  - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

### **6.3 Ripetizione**

- 6.31 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.32 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della CQ e porta le firme della sua direzione e della/del presidente della CQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista dell'interpretariato e della mediazione interculturale con attestato professionale federale**
- **Spécialiste en interprétariat communautaire et médiation interculturelle avec brevet fédéral**
- **Fachmann/Fachfrau für interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la versione inglese si consiglia la formula *Intercultural Interpreter and Facilitator with Federal Diploma of Professional Education and Training*.

7.13 I nominativi delle/dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della CQ relative alla mancata ammissione all'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste della o del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 Il comitato dell'associazione INTERPRET fissa su richiesta della CQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della CQ, le esperte e gli esperti.

8.2 L'associazione INTERPRET si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame, la CQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

9.11 Il regolamento del 9 giugno 2008 concernente l'esame di professione d'interprete interculturale è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

9.21 L'ultimo esame regolare organizzato secondo il regolamento del 9 giugno 2008 si svolge nel 2014.

9.22 Le/i ripententi In base al regolamento previgente del 9 giugno 2008 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 30 giugno 2016.

9.23 Le/i titolari dell'attestato professionale federale d'interprete interculturale conseguito secondo il regolamento d'esame del 9 giugno 2008 sono autorizzate/i a portare il titolo di specialista dell'interpretariato e della mediazione interculturale. Non vengono rilasciati nuovi attestati professionali.

9.24 Il primo esame secondo il presente regolamento ha luogo nel 2015.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

## **10 EMANAZIONE**

Berna, 28 gennaio 2015

INTERPRET, Associazione svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturale

La presidente  
Josiane Aubert



Il presente regolamento è approvato.

Berna, **12 FEB 2015**

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore